



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000379 del 17/09/2021

## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.55;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il professor Roberto Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

**VISTO** il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 119 del 31 marzo 2021;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, "Disposizioni in campo ambientale" e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

**VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili", consentiva la proroga, da disporsi con D.P.C.M., di taluni organismi collegiali, nonché l'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

**VISTA** l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

**VISTO** che, a seguito di tale soppressione, le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

**VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

**VISTO** il parere dell'Avvocatura generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986;

**VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'associazione denominata "Mareamico", datata 14 dicembre 2020 ed acquisita al prot.104893/MAT/IM del 15 dicembre 2020.

tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986;

**VISTA** la nota prot. 21481/MATTM del 2 marzo 2021, con la quale il Direttore generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha richiesto all'associazione istante di far pervenire documentazione integrativa relativamente ad alcune criticità riscontrate sia in ordine al requisito relativo ad un ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, che al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta nel triennio considerato, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'associazione ha dichiarato presenza;

**VISTA** la nota, corredata di documentazione, acquisita al prot. 43285/MATTM del 26 aprile 2021 con cui l'associazione ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti e parte della documentazione richiesta;

**VISTA** la nota prot. 81529/MATTM del 26 luglio 2021, le cui argomentazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione ha comunicato all'associazione, ai sensi dell'articolo 10 *bis* della Legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'individuazione di cui al citato articolo 13, dando facoltà all'associazione medesima di presentare le proprie osservazioni, non essendo state superate in sede istruttoria le criticità riscontrate, concernenti sia l'ordinamento interno democratico, che la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta, nel triennio precedente l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui l'associazione ha dichiarato la propria presenza;

**CONSIDERATO** il mancato riscontro, da parte dell'associazione "*Mareamico*", alla suddetta comunicazione ai sensi dell'articolo 10 *bis* della Legge n. 241 del 1990;

**CONSIDERATO** che nello statuto dell'associazione non ricorrono le condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico, così come enunciate nella citata nota del 26 luglio 2021;

**CONSIDERATO** che, dall'esame della documentazione complessivamente prodotta dall'istante, è stato possibile riscontrare attività continuativa, nel triennio di riferimento, esclusivamente in due regioni, in luogo delle cinque richieste dalla normativa di riferimento, nello specifico: Sicilia e Campania, e che tale attività, per quanto degna di merito, complessivamente considerata non risulta essere suscettibile di venir qualificata come di rilievo nazionale;

**RITENUTO** che l'associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

**TENUTO CONTO** che la normativa vigente richiede, tra gli altri, come criteri fondamentali per l'individuazione di un'associazione di protezione ambientale, la presenza "*in almeno cinque regioni*" ed un'attività di protezione ambientale di cui sia riscontrabile la "*continuità e rilevanza esterna*", nel triennio precedente l'istanza, in almeno le medesime cinque regioni tra quelle in cui viene dichiarata presenza;

**CONSIDERATO** che i criteri previsti dal citato articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di individuazione ai sensi della citata norma;

**ACQUISITA** la proposta della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione, contraria all'individuazione di cui all'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 nei confronti dell'associazione denominata "*Mareamico*";

**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla reiezione dell'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della Legge n. 349 del 1986 presentata dall'associazione denominata "*Mareamico*";


**DECRETA**

**Articolo unico**

*(Reiezione della istanza di individuazione ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986)*

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui richiamate, le respinta l'istanza di individuazione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, presentata in data 14 dicembre 2020 (prot.104893 del 15 dicembre 2020) dall'associazione denominata "Mareamico", con sede legale a Roma, Corso Francia n. 214 - C.F. 03601471000.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisprudenziale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.
3. Il presente decreto è trasmesso all'associazione denominata "Mareamico", a cura della Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione e pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roma,

  
Roberto Cingolani